

Riduzione all'1% del tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2014

Martedì 17 dicembre 2013

In attuazione dell'art. 1284 c.c., il DM 12 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 292 del 13 dicembre scorso, ha ridotto il tasso di interesse legale all'1% in ragione d'anno, rispetto al 2,5% stabilito dal DM 12 dicembre 2011.

Il nuovo tasso di interesse legale dell'1% si applica dal 1° gennaio 2014.

Ai fini **fiscali**, la riduzione del tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2014 ha rilevanza, in particolare, in relazione:

- alla procedura di **ravvedimento operoso**, di cui all'art. 13 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 472;
- all'**adesione agli inviti al contraddittorio**, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 19 giugno 1997 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all'**adesione ai processi verbali di constatazione**, ai sensi dell'art. 5-bis del DLgs. 19 giugno 1997 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all'**acquiescenza all'accertamento**, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 19 giugno 1997 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all'**accertamento con adesione**, ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 19 giugno 1997 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- alla **conciliazione giudiziale**, ai sensi dell'art. 48 del DLgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in caso di versamento rateale delle somme dovute.

La riduzione del **tasso di interesse legale**, invece, non ha rilevanza in caso di versamento rateale delle somme dovute per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.